

# FONTI DEL DIRITTO



# « *ubi societas ibi ius* »

DIRITTO



INSIEME DI REGOLE



Norma giuridica



regola di condotta volta a disciplinare la vita organizzata.



ordinamento giuridico



insieme **ordinato** e coerente di norme giuridiche che regolano la vita di una comunità

# Norma giuridica: caratteristiche

**generalità:** la norma non è dettata per singoli individui ma per un **numero** potenzialmente **indeterminato** di soggetti, ossia tutti coloro che si trovano nella situazione ivi richiamata;


**astrattezza:** la **fattispecie** descritta dalla norma è del tutto **ipotetica**

**coattività o coercibilità:** in caso di inosservanza della norma è prevista una **sanzione** o comunque la possibilità di **attuare** in modo coattivo

**positività:** la norma è **posta** o **riconosciuta** dallo **Stato** o da altra **autorità legittimata** ad operare in tal senso

**relatività:** la produzione normativa di uno Stato è **relativa**, sia nel **tempo** che nello **spazio**, in quanto varia nel corso degli anni ma anche da Nazione a Nazione, influenzata da fattori economici, politici, religiosi e socio-culturali.


# FONTI



**insieme di atti e fatti idonei a modificare o innovare l'ordinamento giuridico**



## Fonti di produzione



**indicano da chi e come devono essere prodotte le fonti normative, ossia i soggetti atti a produrle e le modalità di adozione.**




- **Fonti primarie: normative la cui disciplina è direttamente legata alla Costituzione;**
- **Fonti secondarie: normative la cui disciplina non è direttamente regolamentata dalla Costituzione, bensì dalle fonti primarie.**

## Fonti di cognizione



**strumenti che permettono la conoscenza delle fonti di produzione.**





# Contrasto tra fonti



## CRITERI

### GERARCHICO



in caso di contrasto **tra fonti coeve di grado gerarchico diverso**, assicurando la prevalenza di quella di livello superiore.

### CRONOLOGICO



si applica in caso di contrasto tra **norme giuridiche di pari grado gerarchico**, adottate in momenti diversi, dando prevalenza alla norma più recente rispetto a quella precedente con essa incompatibile.

### COMPETENZA



qualora l'ordinamento **riservi** ad una fonte la **competenza** a regolare una determinata materia, questa stessa fonte prevale su ogni altra, a prescindere dal grado gerarchico di appartenenza.

# RAPPORTI TRA FONTI. DURATA

Una norma acquista efficacia, normalmente, 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale: il periodo che intercorre tra la data di pubblicazione e quella di entrata in vigore è denominato *vacatio legis*.

Il termine dei 15 giorni non è tassativo

 **Entrata in vigore**

## Abrogazione



Una norma prodotta da una fonte può essere abrogata a opera delle future manifestazioni della stessa fonte. Fanno eccezione le norme poste da poteri normativi conclusi e non rinnovabili, ossia, per il nostro ordinamento, la forma repubblicana, derivante dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e la Costituzione nel suo complesso, derivante dal potere costituente.

La norma non dispone che per l'avvenire (art. 11 delle preleggi). Questo principio, non essendo costituzionalizzato è quindi derogabile da parte del legislatore ordinario



**Irretroattività**





Il 2 giugno del 1946 un referendum istituzionale sancì la fine della monarchia e la nascita della Repubblica;  
in contemporanea vennero eletti i delegati a un'Assemblea Costituente, col compito di redigere una nuova Costituzione.

Il 25 giugno 1946 cominciarono ufficialmente i lavori dell'Assemblea Costituente

Il 1° luglio Enrico De Nicola venne nominato primo Presidente della Repubblica Italiana.




# LA REPUBBLICA PARLAMENTARE

La nuova Costituzione, approvata il 22 dicembre 1947, entrò in vigore il 1° gennaio 1948

Il timore di un ritorno al passato suggerì l'elaborazione di un complesso sistema statale basato sul ruolo cruciale assegnato al parlamento e sulla creazione di diverse istituzioni di garanzia (Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale, CSM)

La legge elettorale, frutto di un compromesso tra i principali partiti, si concretizzò in un sistema proporzionale.

Nel 1948 le elezioni assegnarono un ampio successo elettorale alla coalizione della DC, portando il suo leader De Gasperi alla Presidenza del Consiglio



**COSTITUZIONE  
ITALIANA**

**Principi fondamentali  
(artt. 1-12)**

**Parte I : Diritti e  
doveri dei cittadini  
(artt. 13-54)**

**Parte II :  
Ordinamento della  
Repubblica  
(artt. 55-139)**

**Disposizioni  
transitorie e finali  
(articoli 18)**

**Titolo I – Rapporti civili**

**Titolo II – Rapporti etico-sociali**

**Titolo III – Rapporti economici**

**Titolo IV – Rapporti politici**

**Titolo I - Parlamento**

**Titolo II – Presidente della Repubblica**

**Titolo III – Governo**

**Titolo IV – Magistratura**

**Titolo V – Regioni/Province/Comuni**

**Titolo VI – Garanzie costituzionali**

# LEGGI COSTITUZIONALI E DI REVISIONE COSTITUZIONALE

**Procedimento aggravato**



**1ª aggravante = Discussione e approvazione**



**procedimento ordinario ma doppia lettura a distanza di almeno 3 mesi**

**2ª aggravante = nella seconda votazione maggioranza di 2/3**



**Con la sola maggioranza assoluta entro 3 mesi richiesta di referendum da 1/5 della camera, da 500.000 elettori, da 5 consigli regionali.**




**No = stop**

**Si =  
promulgazione**



**Se nessuno chiede il referendum, si approva con maggioranza assoluta**



**promulgazione**